



# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2013: rettifica ed integrazione deliberazione nr. 85 del 28 dicembre 2012.

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **VENTISEI** del mese di **MARZO**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ANDREATA ANTON		X	
BASTIANI MARIO	X		
BATTISTI ENRICO	X		
BELLUMAT STEFANO	X		
BOSO ERMINIO		X	
CAPRA MIRCO	X		
CAPRA SERGIO		X	
CAUMO GIORGIO	X		
CRISTIANI DANIELE		X	
DALLEDONNE FABIO	X		
DEGAUDENZ MATTEO		X	
FRAINER SILVIO	X		
GALVAN ENRICO	X		
MOLINARI TULLIO		X	
ORSINGHER ARMANDO	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SCHRAFFL GIANFRANCO	X		
SEGNANA MARIAELENA	X		
STEFANI SIMONE		X	
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

*Premesso che:*

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del n. 56 del 25 ottobre 2012, ha approvato il nuovo Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.).

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 85 del 28 dicembre 2012 ha determinato le aliquote e le detrazioni per l'anno d'imposta 2013;

Secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'ufficio competente ha provveduto alla trasmissione di copia del sopracitato provvedimento di approvazione delle aliquote al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per gli adempimenti di legge;

Con nota prot. n. 3446/2013 del 19 febbraio 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha rilevato, a seguito dell'esame del provvedimento, alcune incongruenze invitando l'Ente ad apportare le opportune modifiche al medesimo in particolare per quanto riguarda i punti 3) e 4) del dispositivo;

Considerato, inoltre, che l'art. 8 della legge finanziaria provinciale per il 2013 (L.P. n. 25/2012) introduce alcune facoltà regolamentari in materia di I.MU.P., in attuazione della competenza normativa provinciale concorrente di cui all'art. 80 comma 1bis dello Statuto di Autonomia e che le facoltà in parola (relative solo a fattispecie di agevolazione o esenzione) possono essere esercitate dai Comuni nell'ambito della propria autonomia impositiva regolamentare (art. 52 del D.L.vo n. 446/1997) e si riferiscono alle seguenti fattispecie:

*1. il comma 1 dell'art. 8: con tale norma è possibile prevedere l'esenzione in capo agli immobili posseduti da soggetti non commerciali ma dagli stessi non utilizzati direttamente. Tale facoltà può essere esercitata se ricorrono alcuni presupposti in modo particolare: due soggetti fiscalmente non commerciali (il soggetto passivo/proprietario e l'utilizzatore), l'esercizio di un'attività non commerciale da parte dell'utilizzatore e la gratuità (contratto di comodato) dell'utilizzo stesso.*

*2. il comma 2 dell'art. 8: la norma riprende integralmente la facoltà già riconosciuta ai fini I.C.I. dall'art. 59 comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 446/1997, disposizione questa ora abrogata dal D.L. n. 16/2012. Se esercitata in sede regolamentare, la facoltà comporta quindi l'esenzione dall'I.MU.P. relativamente agli immobili di proprietà dei soggetti istituzionali individuati dallo stesso comma 2 anche non destinati ad attività istituzionali;*

*3. il comma 3 dell'art. 8: la norma consente l'applicazione dell'agevolazione pari a € 50,00=/figlio prevista per l'abitazione principale anche ai fabbricati abitativi di proprietà indivisa delle Cooperative edilizie, che in base alle disposizioni statali godono ad oggi solo della detrazione di € 200,00=;*

*Ai sensi del comma 4 le riduzioni/esenzioni eventualmente esercitate ai sensi dei precedenti commi possono agire solo sulla quota di tributo di competenza comunale e non su quella riservata allo Stato. Peraltro, alla luce delle modifiche intervenute ad opera della L. n. 228/2012 ed illustrate nel precedente paragrafo, tale aspetto assume una rilevanza molto minore rispetto al 2012, potendo eventualmente riguardare solo i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.*

Vista la nota del 21/02/2013 prot. n. 358 del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento in merito all'opportunità di disciplinare, nell'ambito della facoltà regolamentare riconosciuta ai Comuni dalla L.P. 25/2012, l'esenzione dall'IMUP per gli immobili di proprietà delle Parrocchie ospitanti scuole dell'Infanzia;

Tutto ciò premesso;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità di adempiere alla richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze così come indicato nella lettera prot. n. 3446 del 19 febbraio 2013;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di regolamentare alcune fattispecie di agevolazione/esenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge finanziaria provinciale per il 2013, L.P. n. 25/2012 in particolare per quanto riguarda l'introduzione dell'esenzione dall'Imposta Municipale Propria per gli immobili posseduti dai soggetti non commerciali di cui agli artt. 73 (comma 1 lett. c) e 74 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., concessi in uso con contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non commerciali che li utilizzino per le finalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lvo n. 504/1992;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

L'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 recita nel modo seguente *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

La delibera n. 265/2011/PAR del 12 luglio 2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo – ha fissato il seguente principio generale, rispetto ai provvedimenti di natura tributarie e tariffaria: *“In assenza di un divieto esplicito deve ritenersi che l'approvazione del bilancio non esaurisca il potere dell'Ente Locale di deliberare in merito, sempreché la nuova delibera intervenga entro il termine normativamente stabilito per l'approvazione del bilancio e sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il quadro all'interno del quale è intervenuta l'originaria delibera”*

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma di Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L), al fine di consentire l'introduzione delle modifiche apportate, con il presente provvedimento, alla disciplina dell' IMUP in vigore in questo Ente con l'inizio dell'anno;

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel punto 4. del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Svoltasi la discussione come riportata nel verbale;

Con voti favorevoli n. 10 e 3 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti,

### **delibera**

1. di rettificare nel modo seguente i punti 2), 3) e 4) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28 dicembre 2012:

2. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:

- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale;

4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 (con esclusione degli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari) è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;

2. di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.) le seguenti modifiche:

dopo il terzo comma dell'art. 4 viene introdotto il seguente quarto comma (il quarto comma diventa il quinto):

4. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dai soggetti non commerciali di cui agli artt. 73 (comma 1 lett. c) e 74 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm., concessi in uso con contratto di comodato gratuito registrato a soggetti non commerciali che li utilizzino per le finalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lvo n. 504/1992;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25 ottobre 2012;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 10 voti favorevoli e 3 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire l'introduzione delle modifiche apportate, con il presente provvedimento, alla disciplina dell'IMUP in vigore in questo Ente con l'inizio dell'anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to sig. EDOARDO ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

---

---

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **29.03.2013** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **08.04.2013**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 09.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

---

---